

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DODICESIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Maddaloni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da:

SOCIETÀ SAS

attrice

contro

SOCIETÀ DI LEASING SPA

convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli richiamati nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

La SOCIETÀ SAS ha convenuto in giudizio la SOCIETÀ DI LEASING SPA e, premesso di avere stipulato con la convenuta i contratti di leasing nn. OMISSIS, rispettivamente in data 7-12-1995, 15-4-1998 e 19-10-1999, ha dedotto di avere accertato, tramite un proprio consulente, come, quanto al primo contratto, in seguito alla entrata in vigore della 108/96, si era realizzato un caso di c.d. usura sopravvenuta, mentre per gli altri due contratti, erano stati convenuti sin dall'origine interessi moratori ad un tasso superiore a quello usurario, il che determinava la conseguente gratuità dei negozi, ed assumendo di avere versato nel corso del rapporto somme a titolo di interessi, ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente corrisposto.

L'attrice inoltre lamenta come l'applicazione del metodo di ammortamento cd "alla francese" da parte della concedente avesse determinato il pagamento di interessi anatocistici, ciò che anche in questo caso aveva comportato il pagamento di somme non dovute.

Si è costituita in giudizio la SOCIETÀ LEASING, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società attrice, in quanto società attrice risultava estinta per essere stata incorporata in altra società, la prescrizione dei diritti relativi al contratto n. OMISSIS, poi divenuto n. OMISSIS, e chiedendo comunque il rigetto delle domande attoree, lamentando la genericità delle allegazioni attoree, e deducendo come gli interessi corrispettivi stabiliti erano inferiore al c.d. tasso soglia, e come quelli moratori non rilevavano ai fini dell'usura.

La causa deve essere decisa sulla base della documentazione prodotta in causa, non essendo stata ammessa, in quanto non necessaria, la ctu contabile chiesta da parte attrice.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di inammissibilità della domanda in quanto proposta da una società estinta, è infondata.

Contrariamente a quanto assume la convenuta, la società attrice non si è estinta per essere stata incorporata dalla SOCIETÀ BETA SRL

E' infatti la SOCIETÀ SAS ad avere incorporato la SOCIETÀ BETA SRL

Ciò posto rileva il tribunale la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta quanto al contratto n. OMISSIS poi divenuto n. OMISSIS, per decorso del termine ordinario decennale.

Il contratto ha cessato di avere effetti, per il decorso del termine di durata, l'1-11-2003 (come assume la convenuta) od al più tardi il 20-12-2003 (come sostiene parte attrice), si che il termine di prescrizione è decorso, anche utilizzando la scadenza suggerita dall'attrice, il 20-12-2013.

Come insegna la Suprema Corte, affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora (Cass. 7524\2006, Cass. 11015\2004).

La lettera del 17 dicembre 2013 (doc. 19 attrice), invocata dall'attrice per dimostrare la interruzione non può ritenersi una costituzione in mora, con riguardo ai crediti azionati in giudizio.

Con la citata missiva, la SOCIETÀ SAS richiedeva alla SOCIETÀ DI LEASING SPA. *“copia originale del contratto di leasing immobiliare n.OMISSIS”* dichiarando che la comunicazione veniva inviata *“ai fini dell'art. 119 Testo Unico Bancario ed anche ai fini della prescrizione”*.

Non contenendo la detta lettera alcuna richiesta di restituzione di somme, non può alla stessa riconoscersi il valore di costituzione in mora in relazione al diritto poi azionato in giudizio, a nulla rilevando la generica espressione utilizzata *“ai fini della prescrizione”*, da ritenersi di stile e priva di effetti giuridici.

Alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (10-1-2015) ogni richiesta di pagamento avanzata in relazione al contratto n.OMISSIS era prescritta.

Le domande attoree relative agli altri due contratti, seppure non coperte da prescrizione, risultano infondate.

L'attrice, richiamando le perizie prodotte, ha dedotto come al momento della stipulazione dei contratti nn. OMISSIS e OMISSIS (doc.ti 4-5), la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio comportasse il superamento del tasso soglia, e come, in ogni caso, già il tasso di mora pattuito fosse superiore al detto tasso soglia, e come ciò determinasse la gratuità dei contratti di leasing. Osserva il tribunale come la pretesa di sommare, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli interessi corrispettivi e quelli di mora non abbia alcun fondamento giuridico e matematico.

I primi si applicano soltanto sul capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di leasing, mentre i secondi soltanto sul capitale scaduto e non pagato, in sostituzione di quelli corrispettivi.

Non può quindi configurarsi alcuna contemporanea applicazione dei due tassi.

La SOCIETÀ SAS per sostenere la gratuità del contratto, assume come al momento della stipula del contratto n. OMISSIS, mentre il tasso contrattuale era pari al 5,5%, quello di mora era pattuito nella misura del 13,82%, a fronte di un tasso soglia fissato al 13,49% e come quanto al contratto n.OMISSIS, mentre il tasso corrispettivo era del 2,50%, quello di mora era Repert. n. OMISSIS/2017 del 05/10/2017 pari al 12,43%, anche in questo caso superiore al tasso soglia.

Premesso che l'eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non potrebbe estendersi alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e rispondenti a finalità diverse, e quindi, anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite della legge 108\1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali

accessori, osserva il tribunale come il principio, secondo il quale anche gli interessi di mora possono essere pattuiti in misura usuraria, affermato non solo dalla Suprema Corte (sentenza 350 del 2013), ma anche dalla Corte Costituzionale (sentenza 29 del 2002), che in tal modo interpretano il d.l. 394 del 2000, che, con riferimento alla disciplina dell'usura ha fatto espresso riferimento agli interessi a qualunque titolo convenuti, merita certamente di essere condiviso. Va tuttavia rilevato come il tasso soglia istituito dalla legge 108/96 al fine di rendere oggettiva la nozione di usura, viene allo stato rilevato trimestralmente con esclusivo riferimento ai tassi corrispettivi.

Nessuna rilevazione viene eseguita per gli interessi di mora, che hanno una natura ontologicamente diversa da quella degli interessi corrispettivi, posto che sono destinati ad essere applicati solo in via meramente eventuale, nel caso di inadempimento della parte debitrice, ed hanno una funzione non corrispettiva ma risarcitoria del danno derivante al creditore, sì che la loro quantificazione dipende da una serie di fattori non direttamente collegate al costo del denaro, che al contrario è il parametro che verosimilmente maggiormente influenza la determinazione del corrispettivo per l'erogazione del credito.

Mancando, come detto, qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee.

Deve pertanto ritenersi che sino a quando il Ministero delle Finanze non disporrà una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi non sia possibile una determinazione oggettiva del limite oltre il quale divengono usurari.

Esclusa la possibilità di accertare il carattere oggettivamente usurario dei detti interessi con il confronto con il tasso soglia rilevato per gli interessi corrispettivi, ne discende l'infondatezza sia della domanda dell'attrice diretta ad accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi di mora, sia di quella diretta ad accertare la conseguente gratuità del contratto ed a ottenere la restituzione di tutti gli interessi versati alla concedente.

Infine, contrariamente all'assunto dell'attrice, il metodo di ammortamento "*alla francese*" non implica, Repert. n. OMISSIS/2017 del 05/10/2017 per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

Ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce. Gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.

Ogni domanda attorea va pertanto respinta.

Secondo il criterio della soccombenza, le spese processuali sostenute da parte convenuta, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa o contraria istanza:

-a) respinge ogni domanda proposta dalla SOCIETÀ SAS;

-b) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della SOCIETÀ DI LEASING SPA liquidate in euro 13.430,00 per compenso oltre 15% per rimborso spese forfetarie.

Milano, 5 ottobre 2017

**Il Giudice
Dott. Carlo Maddaloni**